

Al

SINDACO del Comune di Lipari nella qualità, ex legge, di massima Autorità Sanitaria Locale e munito, sempre ex legge, di amplissimi poteri in tema di vigilanza e tutela dell'ambiente.

Casa Comunale

Lipari

SI PREMETTE

Con scrittura privata del 24 giugno 2019 (che si allega) l'avvocato Massimo Galletti quale Curatore del FALLIMENTO DELLA PUMEX SPA in liquidazione ha venduto alla TRIHILLS HEAVY INDUSTRIES LTD, con sede a Malta in Tal-Barrani Road Ghaxaq GXQ 9020, MT21514706, una enorme quantità di rifiuti speciali ed anche pericolosi (materiale ferroso, impianti attrezzature e macchinari, automezzi e veicoli, materiali di estrazione, automezzi e veicoli da rottamare) costituenti un tempo la dotazione dei grandi impianti della Pumex Spa in Porticello di Lipari (si pensi alla miriade di strutture murarie, ai chilometri di pontili in ferro con nastri trasportatori, a macchine da estrazione e lavorazione, impianti elettrici, etc.), il tutto indicato nell'inventario dei beni mobili appresi all'attivo fallimentare redatto a cura dell'ingegnere Cosimo Damiano Scilipoti consulente della indicata Curatela (ALL.2).

La vendita è proceduta per il prezzo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre Iva con obbligo, per la società acquirente, di provvedere a proprie cure e spese alla effettuazione dei lavori di pulizia e/o dismissione dei materiali inquinanti a base di eternit, olii esausti sversati, materiale plastico e gommoso, provvedendo essa società al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. Tempo per l'esecuzione dei lavori ventiquattro mesi.

Ciò premesso, fa specie a chi scrive che la indicata vendita sia stata effettuata in favore di una società maltese come se, già nel messinese, o comunque in Sicilia ed in Italia, non esistessero società o imprese esercenti la medesima attività di compravendita e/o smaltimento di rifiuti pericolosi e non.. Il sottoscritto poi non ha notizia sul fatto che alla scelta della società maltese di cui sopra la Curatela del Fallimento sia pervenuta dopo ricerca di offerte varie e da soggetti diversi. Ma tant'è.

Altra cosa che sia pur da profano fa specie, è l'ammontare della somma pattuita pari ad € 50.000,00. Da una ricerca su internet il prezzo del materiale ferroso si

aggira sui 700,00 euro per tonnellata (potendo variare in più o in meno a seconda di qualità e quantità). I chilometri di maestosi pontili in ferro esistenti a Porticello e dei quali ciascuno ha memoria visiva, saranno stati certamente qualche centinaio di tonnellate (o migliaia?): 100 tonnellate = 70.000,00 euro. Sui aggiungano veicoli, macchinari, attrezzature etc... Va da sé che vanno conteggiati anche gli oneri, a carico della società acquirente per l'esecuzione dei lavori sopra indicati il cui importo però non viene indicato (male, avrebbe dovuto esserlo soprattutto ai fini della valutazione sulla convenienza o meno dell'operazione). Ovviamente quanto appena affermato discende da una valutazione, rectius impressione, di soggetto incompetente in materia e peraltro privo di dati certi.

Come che sia, il PUNTO della presente nota è un altro.

La vendita eseguita dalla Curatela del Fallimento della Pumex Spa in liquidazione altro non è che vendita e trasporto transfrontaliero di rifiuti, rigidamente disciplinato, ai fini della tutela dell'ambiente, dal Regolamento 10/13/2006/CE pubblicato in G.U.U.E. n. L 190, recepito dall'Italia.

Ancora, la Legge 221/2015 "Legge sulla Green Economy", vigente dal 18 gennaio 2016, all'articolo 30 si occupa in particolare della raccolta e del trattamento di materiali ferrosi e non ferrosi nel rispetto delle norme ambientali statuendo anche che ove si desiderasse trarre un profitto occorre assicurare che quanto smaltito (anche veicoli ed apparecchiature) contengano solo materiale riciclabile dovendosi dapprima trattare adeguatamente – quelli inutilizzabili – i modo da ridurre al massimo la quantità da smaltire. E nella fattispecie si pensi anche all'eternit (citato in scrittura privata), alla grande quantità di massicci nastri trasportatori in gomma (?), ai veicoli e macchinari indicati, vigendo per questi ultimi le prescrizioni di cui al D.L.vo 24 giugno 2003 n. 209 emanato in attuazione della Direttiva C.E. 2000/53/CE.

Del rispetto di tutti i vincoli e le prescrizioni di cui alla su riferita normativa chi scrive non ha contezza alcuna né riesce ad averla stante la assurda secretazione degli atti afferenti le procedure fallimentari. Ma di una violazione a quanto pattuito nella scrittura privata Curatela Fallimento Pumex Spa in liquidazione – Trehills Havy Industriues LTD ik sottoscritto ha prova (tant'è che è pendente giudizio ai fini dell'accertamento della responsabilità della Curatela e conseguente risarcimento dei danni). Una Jeep Willis di proprietà del dottor Vincenzo D'Ambra è uno dei veicoli ceduti alla società maltese e questa, a termini delle pattuizioni di cui in scrittura, avrebbe dovuto procedere alla rottamazione ed alla cancellazione, al P.R.A., della intestazione della stessa Jeep in capo al dottor D'Ambra. Cosa non

fatto, e l'auto è, a tutto oggi, in questa a questi con la conseguenza che, almeno in un caso, vi è stata inadempienza alle pattuizioni

E' allora lecito dubitare che non tutto si sia svolto nel rispetto delle regole? Magari con particolare attenzione al rispetto delle norme preposte alla salvaguardia dell'ambiente?.

<><><>

TANTO PREMESSO

considerato anche che aree e manufatti interessati appartengono in buona parte al demanio municipale, il sottoscritto chiede alla SS.SS., di:

- 1) disporre verifica al fine di accertare se la bonifica delle aree e dei manufatti lì ove insisteva la Pumex Spa sia stata compiutamente e correttamente eseguita
- 2) richiedere alla Curatela del Fallimento della Pumex Spa in liquidazione (procedura n. 02/2015 R.G. Fallimenti Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) in persona del Curatore avvocato Massimo Galletti con studio in Messina via XXVII Luglio n. 61 copia della documentazione tutta afferente richieste ed autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi – speciali e non, indicati in premessa ed al fine di verificare il rispetto delle regole preposte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica (osservando che nulla rileva la circostanza che nella indicata scrittura privata le richieste varie fossero poste a carico della parte acquirente posto che delle eventuali inadempienze son responsabili in solido tutte le parti contraenti).
- 3) verificare se per la demolizione e rimozione di tutti gli impianti a cielo aperto già della Pumex Spa sia stata concessa autorizzazione municipale.

Chiede cortesemente di essere INFORMATO sugli esiti.

Allega copia scrittura privata di compravendita.

Lipari 22 settembre 2025.

Avvocato Alfio Ziino.



SCRITTURA PRIVATA

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Giugno dell'anno 2019,
In Messina, presso lo studio del Prof. Avv. Massimo Galletti, via G. Garibaldi n° 13,

SONO PRESENTI

- Prof. Avv. Massimo Galletti, nato a Messina il 16 febbraio 1962 ed ivi residente in via XXVII Luglio, 61, nella sua qualità di Curatore del fallimento della Pumex S.p.A., in liquidazione, con sede in Lipari (ME), località Porticello Acquacalda, c.f. e p. iva 00071230833,

da una parte;

- il Sig. Joseph Cassar, nato a Malta il 1 aprile 1956 ed ivi residente in 3, Villa Dolofoes, Triq Burgi Madliena Is - SWIEQI, nella sua qualità di amministratore unico e rappresentante organico della Tribills Heavy Industries L.T.D., con sede in Malta, in Tal - Barrani Road Ghaxaq G X Q 9020, MT21514706,

dall'altra parte;

PREMESSO

- che nel corso dell'inventario dei beni mobili appresi all'attivo fallimentare, eseguito con l'ausilio dell'Ing. Cosimo Damiano Scilipoti, consulente della procedura fallimentare, per razionalizzare le operazioni, anche ai fini della stima, sono stati formati 5 lotti omogenei che comprendono i seguenti beni mobili: 1) materiale ferroso; 2) impianti, attrezzature e macchinari; 3) automezzi e veicoli; 4) materiali di estrazione; 5) automezzi e veicoli da rottamare (cfr. scheda R1 - valutazione cespiti - relazione generale del 24.07.2017 e schede analitiche "R2 - R6", all. fi 1 e 2);
- che tali beni si trovavano in stato di abbandono da anni, esposti alle intemperie, all'esterno degli stabilimenti (lotti 3, 4 e 5: automezzi, veicoli e materiale di estrazione) e ad atti predatori, che non potevano essere, convenientemente, fronteggiati dalla curatela, per la distocazione e la vastità delle aree, che ne impone la liquidazione in tempi rapidi, pena il pericolo di progressivo azzeramento del loro valore economico, che può essere ancora convenientemente realizzato, tenuto conto anche della presenza di materiale ferroso, che può essere utilmente collocato ai correnti prezzi di mercato;
- la dismissione di tali beni si traduce, peraltro, in un ulteriore duplice vantaggio per la curatela (oltre a quello relativo alla realizzazione di un corrispettivo in denaro): la liberazione delle aree e degli stabilimenti, che potranno così essere più agevolmente liquidati; la eliminazione di una fonte di pericolo e di degrado ambientale (anche in termini di inquinamento vero e proprio), che discende dall'abbandono dei medesimi, del quale la curatela, come custode, potrebbe essere chiamata a rispondere, quanto meno in sede civile, fatta salva la responsabilità penale di chi ha materialmente posto in essere, nello svolgimento della attività di impresa, l'attività inquinante;

- per quanto riguarda le rimozioni, la Curatela aveva, peraltro, predisposto, con l'ausilio del Consulente della procedura, Ing. Scilipoti, un progetto, inviato al Comune di Lipari, e per il quale è stata rilasciata, dalla Soprintendenza BB. CC. AA di Messina, Autorizzazione Paesaggistica prot. 1571/1258 del 15/03/2017 (in particolare, *cf.* gli elaborati: R2, R3, R5, R6, R7 e T2, T3, T5, T6 e T7, all. 3).

- in questa logica, è stata coltivata dal curatore la manifestazione di interesse della Trihills Heavy Industries L.T.D., la quale ha, successivamente, formalizzato una proposta di acquisto dei suddetti lotti per un importo complessivo di € 50.000,00 oltre iva, che è stato così determinato e quantificato in considerazione dei lavori di pulizia e/o dismissione e smaltimento dei materiali inquinanti (tra l'altro, anche eternit, olii esausti sversati da ignoti nel corso degli atti predatori, materiale plastico e/o gommoso etc.), tenendo conto dei beni sottratti o oggetto di atti predatori, che si sono verificati anche nel corso delle trattative, a conferma delle ragioni acceleratorie evidenziate dal curatore in ordine alla liquidazione di tale porzione dell'attivo;

- la proposta di acquisto è stata, dunque, previo parere favorevole del Comitato dei Creditori, sottoposta al G.D. alla procedura fallimentare, che ha autorizzato il Curatore a procedere alla vendita a trattativa privata, con riferimento ai beni di cui ai lotti n. 1 (materiale ferroso da rimuovere - escluso il pontile) e n. 4 (materiali di estrazione), con provvedimento del 18.01.2018, mentre con riferimento ai lotti n. 2 (impianti, attrezzature e macchinari) n. 3 (automezzi e veicoli) e n. 5 (automezzi e veicoli da rottamare), con provvedimento del 08.02.2019, ed integrativo del 11.02.2019 (agli atti del fascicolo della procedura fallimentare).

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti si:

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - La curatela di fallimento della Pumex S.p.A., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, Prof. Avv. Massimo Galletti, con ogni garanzia di legge, vende alla Trihills Heavy Industries L.T.D. che, in persona del rappresentante organico, Sig. Cassar Joseph, in compera accetta, i beni mobili facenti parte dei lotti di cui in premessa, analiticamente individuati e descritti nei documenti che, previa sottoscrizione delle parti, vengono allegati *sub* 1 e 2 alla presente scrittura, per formarne parte integrante e sostanziale, e che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare come contrattuali.

Art. 2 - La superiore vendita mobiliare procede in blocco, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, ben noto alla parte acquirente, che in tale stato dichiara di accettarli, senza riserve, essendosene tenuto conto nella determinazione globale del prezzo e delle altre clausole, patti e condizioni, di cui si dirà ancora *infra*.

Art. 3 - La Curatela venditrice dichiara e garantisce di essere esclusiva proprietaria dei beni oggi venduti per giusti titoli, e per averli appresi alla massa attiva del fallimento, senza che sia stata esercitata, nei termini e nelle forme previste dalla legge fallimentare, alcuna rivendica in sede di formazione dello stato passivo del fallimento.

Art. 4 - La proprietà ed il possesso di quanto venduto passa, oggi stesso, alla parte acquirente, con ogni effetto utile ed oneroso da pari data e, pertanto, con l'accollo dei tributi di legge da oggi in poi al netto di arretrati, la quale dovrà, pertanto, provvedere, a propria esclusiva cura e spese, a tutte le volture necessarie presso i pubblici registri, ove i beni mobili fossero iscritti, in modo da tenere indenne e manlevare la curatela da qualsiasi responsabilità al riguardo; come del pari, a propria esclusiva cura e spese, la stessa parte acquirente, ove decida di rottamare i mezzi, dovrà procedere a tutte le pratiche necessarie, compresa la denuncia di smarrimento dei documenti di proprietà presso le competenti Autorità, rendendosi disponibile la curatela, ove occorresse, a dare mandato ed a prestare il consenso per il disbrigo delle relative pratiche amministrative.

Art. 5 - La Trihills Heavy Industries L.T.D. dovrà provvedere, a propria esclusiva cura e spese, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, sotto la propria responsabilità, alla effettuazione dei lavori di pulizia e/o dismissione e/o smaltimento dei materiali inquinanti presenti nei siti, compreso il materiale a base di amianto, l'eternit, olii esausti sversati, materiale plastico e gommoso, e quant'altro sia necessario per la bonifica a regola d'arte dei siti medesimi, curandosi di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle Autorità competenti (Comune di Lipari, Capitaneria di Porto etc.), con esonero della Curatela da ogni responsabilità al riguardo, rendendosi la stessa Curatela disponibile, ove occorresse, a dare mandato ed a prestare il consenso per il disbrigo delle relative pratiche amministrative.

Per quanto riguarda le opere di rimozione che dovranno essere effettuate, la Trihills Heavy Industries L.T.D. dichiara di ben conoscere e di accettare, come contrattuale, il progetto inviato al Comune di Lipari e per il quale è stata rilasciata, dalla Soprintendenza BB. CC. AA di Messina, Autorizzazione Paesaggistica prot. 1571/1258 del 15/03/2017, di cui si è detto in premessa, con i relativi elaborati ad esso allegati (in particolare gli elaborati R2, R3, R5, R6, R7 e T2, T3, T5, T6 e T7), impegnandosi a rispettarlo, limitatamente ai lavori di propria pertinenza, come se le previsioni tecniche ed operative fossero qui integralmente trascritte.

Art. 6 - La durata dei lavori è prevista in 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, entro i quali dovranno, pertanto, essere completati, senza che possano essere

apportate variazioni, salvo che non siano autorizzate per iscritto dalla Curatela, e comunque senza alcun ulteriore compenso, essendosene già tenuto conto nella quantificazione globale del prezzo di acquisto dei beni.

Per ogni mese di ritardo, rispetto al termine di ultimazione dei lavori, è prevista, a carico della Tribills Heavy Industries L.T.D. ed a favore della Curatela, una penale di € 2.500,00, fatti salvi maggiori danni, sempre che tale ritardo non sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, che saranno accertati con prudente arbitrio dalla Direzione lavori.

Art. 7 - La direzione dei lavori è affidata, di comune accordo tra le parti, all'Ing. Cosimo Damiano Scilipoti, consulente tecnico della procedura fallimentare, il quale sovrintenderà ai lavori, verificando lo svolgimento, potendo eventualmente impartire ordine di servizio, ed al quale dovrà essere comunicato, con nota via pec (*ingcosimodscilipoti@pec.it*), con cadenza trimestrale, lo stato di avanzamento degli stessi.

Art. 8 - Il prezzo della superiore vendita mobiliare è stato determinato, in blocco, nella somma di € 50.000,00, oltre iva, corrispettivo che è stato globalmente concordato, in considerazione delle obbligazioni assunte dalla parte acquirente, di cui al superiore punto 5, e che sarà corrisposto come segue:

il 20% pari ad € 10.000,00 alla firma del presente contratto, per il quale la parte venditrice rilascia quietanza;

il 30% pari ad € 15.000,00, a lavori inoltrati e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente;

il restante 50%, pari ad € 25.000,00, a saldo, alla fine dei lavori.

Art. 9 - Qualunque controversia dovesse insorgere, tra le parti, in ordine alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati, uno da ciascuna delle parti, ed un terzo che avrà funzione di Presidente, di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., il quale provvederà pure a nominare l'arbitro della parte che, entro venti giorni dalla comunicazione di nomina dell'altra parte, non avrà provveduto a nominare il proprio arbitro.

Art. 10 - Le spese della presente scrittura, comprese quelle di registrazione del presente contratto saranno a carico della Tribills Heavy Industries L.T.D.

Letto, confermato e sottoscritto

Il curatore della *Pumex S.p.A.*, in liquidazione

(Prof. Avv. Massimo Galletti)



Il rappresentante organico della *Trihills Heavy Industries L.T.D.*

(Sig. Joseph Cassar)

